



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta da signori magistrati:

Dott. Maria Mitola – Presidente rel.
Dott. Salvatore Grillo - Consigliere
Dott. Loredana Colella - Consigliere

ha pronunciato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2020 col numero d'ordine 221, la seguente

SENTENZA

tra:

Cooperativa Edilizia Giovanni Falcone (p.iva: 04653870727), in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio d'Amministrazione, sig. **ROCCO MONTELEONE**, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Rizzo (c.f.: RZZ LGU 64D08 A662R; pec: avluigirizzo@pec.giuffre.it), Francesco Saverio Costantino (c.f.: CST FNC 78D29A662P, pec: costantino.francescosaverio@avvocatibari.legalmail.it), e prof. Giorgio Costantino (c.f.: CST GRG 51B27 A662M, pec: studiogiorgiocostantino@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato nello studio di questi ultimi, in Bari, alla via Argiro, 90;

Impugnante

PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL LODO PRONUNCIATO IL 22 NOVEMBRE 2019 DALL'ARBITRO UNICO PROF. AVV. ANDREA VIOLANTE, NON NOTIFICATO.

contro

Zelinda MAGGI, nata a Reggio Calabria il 27 giugno 1939 e residente in Noicattaro alla via Berlinguer n. 2 (c.f.: MGG ZND 39H67 H224K), **Anna Rosaria DE GIGLIO**, nata a Bari il 25 dicembre 1952 e residente in Noicattaro alla via Lenoci n. 8 (c.f.: DGG NRS 52T65 A662L), **Maria POLI**, nata a Palermo il 5 luglio 1967 e residente in Noicattaro alla via Lenoci n. 8 (c.f.: PLO MRA 67L55 G27K, Crescenza Poli, nata a Palermo il 1 marzo 1965 e residente in Noicattaro alla via Berlinguer n. 2 (c.f.: PLO CSC 65C41 G273R), **Nicola ARDITO**, nato a Noicattaro il 13 agosto 1955 ed ivi residente alla via Beato Angelico n. 15 (c.f.: RDT NCL 5M13 F923D), rappresentati e difesi nel procedimento arbitrale dall'avv. **Vitantonio LARICCHIA** (c.f.: LRC VNT 56L02 A055D e con questi elettivamente domiciliati in Adelfia alla Via Rutigliano n. 43/A.

Intimati

All'udienza collegiale del 9.06.2021 la causa è stata trattata in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte, contenenti le conclusioni precisate dai difensori e riservata per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle





memorie conclusionali ed eventuali repliche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.11.18 MAGGI Zelinda, DE GIGLIO Anna Rosalia, POLI Maria, POLI Crescenza, ARDITO Nicola chiedevano, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., al Tribunale di Bari, la nomina di un ARBITRO UNICO al fine di dirimere la controversia insorta tra gli stessi e la SOCIETÀ GIOVANNI FALCONE SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, avente sede a Noicattaro (BA), in virtù della clausola compromissoria per arbitrato rituale contemplata dall'art. 36 del relativo Statuto societario.

Gli istanti deducevano, di essere soci assegnatari di alloggi e pertinenze, ricompresi nel fabbricato di edilizia economica e popolare sito in Noicattaro, realizzato dalla Cooperativa Giovanni Falcone, in parte con anticipazioni dei soci, in parte con un finanziamento contratto con il Banco di Napoli 28.10.2011 ed in particolare di essere soci prenotatari e assegnatari dei seguenti immobili da essi opzionati:

- ✓ POLI MARIA dell'appartamento al quarto piano, facente parte della scala E, interno numero E2P4 e del pertinenziale locale garage al piano interrato avente -accesso dalla rampa di discesa condominiale prospiciente il civico 2/A di via Berlinguer, identificati in catasto al foglio 11, particella n. 3078, sub 40, via Vittorio Lenoci n. 8, piano 4, categoria A/2, classe 2, vani 5, superficie totale mq 102, escluse aree scoperte mq. 94, rendita € 477,72 e particella n. 3078, sub 72, via Enrico Berlinguer, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza mg. 23, rendita € 45,14;
- ✓ DE GIGLIO ANNA ROSARIA dell'appartamento al terzo piano, facente parte della scala E, interno numero EIP3 e del pertinenziale locale garage al piano interrato avente accesso dalla rampa di discesa condominiale prospiciente il civico 2/A di via Berlinguer, identificati in catasto al foglio 11, particella n. 3078, sub 37, via Vittorio Lenoci n. 8, piano 3, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie totale mq 116, escluse aree scoperte mg. 108, rendita € 573;27 e particella n. 3078, sub 69, via Enrico Berlinguer, piano S1, categoria C/6, classe 4, consistenza mg. 20, rendita € 48,48;
- ✓ MAGGI ZELINDA dell'appartamento al quarto piano, facente parte della scala D, interno numero DIP4, del pertinenziale locale garage al piano interrato avente accesso dalla rampa di discesa condominiale prospiciente il civico 2/A di via Berlinguer, piani SI categoria C/6 classe 4 consistenza mg 20 rendita € 48,48, nonché della quota pari a 1/8 in comune ed indiviso della sovrastante porzione di lastrico solare al quinto piano avente accesso dal medesimo vano scala a servizio dell'appartamento, identificati in catasto al foglio 11, particella n. 3078, sub 31, via Enrico Berlinguer n. 2, piano 4, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie totale mg 120, escluse aree scoperte mq. 112, rendita E 573,27, particella n. 3078, sub 68, via Enrico Berlinguer, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 25, rendita € 40,06 e particella n. 3078, sub 108, via Enrico Berlinguer, piano 5, lastrico solare;
- ✓ POLI CRESCENZA dell'appartamento al quarto piano, facente parte della scala D, interno numero D2P4, del pertinenziale locale garage al piano interrato avente accesso dalla rampa di discesa condominiale prospiciente il civico 2/A di via Berlinguer, della porzione di sovrastante lastrico solare al quinto piano avente accesso sia dal medesimo vano scala a servizio dell'appartamento e sia dal vano scala condominiale E, identificato dal civico 8 di via Vittorio Lenoci, nonché della quota pari a 1/8 in comune ed indiviso della sovrastante porzione di lastrico solare al quinto piano avente accesso dal medesimo vano scala a servizio



dell'appartamento, identificati in catasto al foglio 11, particella n. 3078, sub 32, via Enrico Berlinguer n. 2, piano 4, categoria A/2, classe 2, vani 8,5, superficie totale mq 171, escluse aree scoperte mq. 161, rendita E 812,13, particella n. 3078, sub 64, via Enrico Berlinguer, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 33, rendita € 64,76, particella n. 3078, sub 109, via Enrico Berlinguer, piano 5, lastrico solare e particella n. 3078, sub 108, via Vittorio Lenoci n. 2, piano 5, lastrico solare;

- ✓ POLI CRESCENZA dell'immobile individuato dalla Società Giovanni Falcone Società Cooperativa Edilizia; come "studio" di mq 19, facente parte della scala E, interno numero E1P4, e del pertinenziale locale garage al piano interrato avente accesso dalla rampa di discesa condominiale prospiciente il civico 2/A di via Berlinguer, identificati in catasto al foglio 11, rispettivamente particella n. 3078, sub 39, e particella n. 3078, sub 65;
- ✓ ARDITO NICOLA prenotatario di un locale commerciale ubicato nello stesso fabbricato sociale.

I ricorrenti lamentavano la non congruità delle somme richieste dalla SOCIETÀ GIOVANNI FALCONE SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA a titolo di saldo ed evidenziavano svariate anomalie nei conteggi effettuati dalla stessa.


In particolar modo, MAGGI Zelinda, DE GIGLIO Anna Rosaria, POLI Maria, POLI Crescenza, ARDITO Nicola, confrontando i nulla osta del 31.01.18, rilasciati dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Noicattaro, ing. Pietro Errede, con la Convenzione per la Concessione in diritto di proprietà del lotto edificabile destinato all' E.R.P., ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, localizzati nel II Comparto del P. di Z. "167" sito tra le vie "R. Desimini", "V. Dipierro", "E. Berlinguer" e "C. Lenoci", Rep. n. 2340 del 03.12.08, eccipevano palesi difformità sia in ordine alla determinazione del prezzo di cessione, calcolato unicamente sulla scorta delle variazioni degli indici 1STAT dei costi di costruzione, senza applicazione alcuna del deprezzamento annuo, sia in ordine alla determinazione della superficie complessiva (SC) a cui applicare il prezzo di cessione degli alloggi, rinveniente dalla somma della superficie abitabile (Sua), nonché del 60% e non più del 40%, delle superfici destinate a pertinenze.

Specificamente, deducevano i ricorrenti che, se nella Convenzione per la Concessione in diritto di proprietà del lotto edificabile destinato all'E.R.P., Rep. n. 2340 del 03.12.08, il prezzo massimo di cessione degli alloggi era stabilito in €1.388,32/mq, da applicarsi alla superficie complessiva (Se) rinveniente dalla sommatoria della superficie abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze, nei nulla osta del 31.01.18, rilasciati dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Noicattaro, ing. Pietro Errede, invece, il prezzo di cessione era fissato in € 1.516,05, da applicarsi alla superficie complessiva (Se) rinveniente dalla sommatoria della superficie abitabile (Sua) e del 60% delle superfici destinate alle pertinenze.

Inoltre, rilevavano gli istanti che i conteggi, effettuati dalla SOCIETÀ GIOVANNI FALCONE SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, per la determinazione dei saldi che i soci avrebbero dovuto corrispondere per l'assegnazione degli alloggi, non riportavano analiticamente né il prezzo di cessione applicato al mq, né tantomeno la superficie complessiva (SC) degli alloggi di ciascun istante a cui applicare il prezzo di cessione, che, a sua volta, risultava maggiorato anche dall'indebita applicazione dell'IVA.

Ed ancora, gli stessi lamentavano, altresì, che nella determinazione dei saldi da corrispondere per l'assegnazione degli alloggi, la SOCIETÀ GIOVANNI FALCONE SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA non avesse tenuto conto degli interessi maturati sui cospicui anticipi che gli istanti, a differenza degli





altri soci, avevano corrisposto in contanti alla Cooperativa, prima dell'erogazione del mutuo ipotecario, per consentire alla stessa di iniziare l'attività di costruzione.

Non solo, i coniugi POLI Crescenza ed ARDITO Nicola, in particolare, eccepivano che la COOPERATIVA GIOVANNI FALCONE, nella determinazione dei saldi da corrispondere per l'assegnazione degli alloggi, non avesse tenuto conto né dei costi delle opere di completamento dell'appartamento, identificato in catasto al foglio 11, particella n. 3078, sub 32, sopportati direttamente dagli stessi, con promessa di detrazione, per un ammontare di complessivi € 28.000,00, né dell'incompletezza dei due locali commerciali opzionati, posizionati sotto la palazzina E, (identificati in E1 e E2), che risultavano ancora privi di impianti satellitari e Tv e di impianti idrici indipendenti e, altresì, dotati di una sola caldaia e di impianti elettrici incompleti, né tantomeno del costo relativo al rifacimento del soffitto dell'appartamento opzionato, danneggiatosi a seguito di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sovrastante.

Riferivano i ricorrenti, che la SOCIETÀ GIOVANNI FALCONE SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, tuttavia, riscontrando solo raramente le predette missive, avesse continuato ad insistere nella correttezza e congruità dei saldi richiesti, senza mai entrare nel merito delle singole voci di spesa e senza mai fornire la documentazione richiesta.

Successivamente, deducevano gli istanti, che, con raccomandate A/R ricevute in data 07.11.18, la COOPERATIVA Giovanni Falcone aveva comunicato a POLI Crescenza, ARDITO Nicola e DE GIGLIO Anna Rosaria la loro decadenza, dalla qualità di soci per mancanza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, con contestuale intimazione agli stessi di sgomberare gli immobili concessi in fase di preassegnazione nel termine di trenta giorni.

I ricorrenti eccepivano l'illegittimità ed infondatezza della predetta revoca, posto che, sino ad allora, nessuna contestazione era stata mai sollevata dalla Cooperativa, perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale e reddituale di ciascun socio, eccezion fatta per ARDITO Nicola, divenuto, dal 2012, socio non assegnatario.


Deducevano ricorrenti che la capziosità del provvedimento di decadenza si palesava ancor più in virtù dell'avvenuta stipulazione, in data 31.10.18, da parte di POLI Crescenza, dell'atto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Bari, identificato in catasto al foglio 92, particella n. 160, sub 3, nonché dell'inagibilità dell'immobile Cassano delle Murge (Ba), identificato in catasto al foglio 32, particella 157, sub 3, di cui DE GIGLIO Anna Rosaria risultava essere proprietaria per la quota di 1/5.

Con provvedimento del 27.11.18 il Presidente del Tribunale di Bari nominava, come arbitro unico, il Prof. Avv. Andrea VIOLANTE, il quale accettava l'incarico, fissando presso il suo studio in Bari, alla via Abate Gimma n. 140, la sede per lo svolgimento dell'Arbitrato, chiamando a fungere da segretario l'Avv. Paola VIOLANTE, ed ordinando, altresì, alle parti di depositare entro il 14 gennaio 2019 la clausola arbitrale e l'atto contenente la formulazione dei quesiti, con note difensive ed eventuale documentazione, ed entro il 21 gennaio 2019 l'atto contenente la formulazione dei contro quesiti, con note di replica ed eventuale documentazione, fissando l'udienza davanti a sé nella precitata sede per il giorno 28.01.19.

In data 14.01.2019 i ricorrenti depositavano note difensive formulando i seguenti quesiti:

1) Si individui e si calcoli l'effettivo prezzo di cessione degli alloggi, nonché si determini la superficie complessiva (Se) a cui applicare il prezzo di cessione degli alloggi, essendo emerse palesi discordanze





tra la Convenzione per la Concessione in diritto di proprietà del lotto edificabile destinato ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, localizzati nel 11 Comparto del P di Z. sito tra le vie "R. Desimini", "V Dipierro", "E. Berlinguer" e "C. Lenoci";, Rep. 11. 2340 del 03.12.08 e i nulla osta del 31.01.18;

2) Si specifichi se il prezzo di cessione degli alloggi, così come determinato, sia o meno già comprensivo dell'IVA e/o degli altri oneri fiscali e di finanziamento;

3) Si accerti e si calcoli per ciascun socio l'importo complessivamente dovuto per l'assegnazione dei rispettivi alloggi e pertinenze specificamente opzionati;

4) Si accerti e si calcoli l'entità delle somme a debito o a credito di ciascun socio nei confronti della Società Giovanni Falcone Società Cooperativa Edilizia, tenuto conto degli importi già precedentemente versati in contanti, degli interessi legali maturati su tali importi, e dell'esonero da qualsivoglia addebito di spesa e di onere rinveniente dal mutuo ipotecario.

In particolare, si dovrà tener conto che sino al 2015: la sig.ra Poli Crescenza ha già versato alla Società Giovanni Falcone Società Cooperativa Edilizia la somma di € 361.132,18; la sig.ra Maggi Zelinda ha già versato alla Società Giovanni Falcone Società Cooperativa Edilizia la somma di € 156.613,95, la sig.ra Poli Maria ha già versato alla Società Giovanni Falcone Società Cooperativa Edilizia la somma di € 143.362,64, la sig.ra De Giglio Anna Rosaria ha già versato alla Società Giovanni Falcone Società Cooperativa Edilizia la somma di € 155.674,69;

5) Relativamente ai coniugi Poli Crescenza e Ardito Nicola si accerti e si calcoli, ove dovuto, l'eventuale saldo che dovrà essere corrisposto alla Società Giovanni Falcone Società Cooperativa Edilizia per l'assegnazione degli immobili opzionati (appartamento, studio, lastrico solare e locali commerciali) tenendo ulteriormente conto anche dell'importo di € 28.000,00, sostenuto per l'ultimazione dei lavori nell'appartamento, dei costi anticipati per il rifacimento del soffitto, danneggiato a seguito delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sovrastante, nonché dello stato di incompletezza in cui si trovano i due locali commerciali posizionati sottostanti la palazzina E.

La SOCIETÀ GIOVANNI FALCONE SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, con note difensive depositate il 14.01.2019, si costituiva nel procedimento arbitrale chiedendo preliminarmente che l'arbitro unico si pronunciasse in merito alla legittimità dei provvedimenti di esclusione dei soci POLI Crescenza, ARDITO Nicola e DE GIGLIO Anna Rosaria, notificati agli interessati con racc. a.r. recapitate in data 7.11.2018, deducendo che, in caso di conferma della validità della contestata esclusione, la perdita della qualifica di socio avrebbe determinato l'impossibilità di essere assegnatari di immobili, realizzati dalla cooperativa e che, per conseguenza, i soci esclusi non avrebbero avuto più alcun interesse a discutere della correttezza dei nulla osta comunali di alienazione degli immobili, degli importi dovuti a saldo e del regime IVA da applicare all'operazione di definitiva assegnazione.

Sempre in via preliminare la Cooperativa Giovanni Falcone eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta da MAGGI Zelinda, DE GIGLIO Anna Rosaria, POLI Maria, POLI Crescenza e ARDITO Nicola con l'atto introduttivo del presente procedimento per diverse ragioni.

In primo luogo, deduceva la COOPERATIVA, che gli istanti, contestando i conteggi relativi ai prezzi di cessione degli alloggi di cui erano preassegnatari, si proponevano di rimettere in discussione e





verificare, a distanza di circa 18 mesi, la correttezza di calcoli e decisioni assunte dall'assemblea dei soci il 22.6.2017.

Invero, precisava la COOPERATIVA Giovanni Falcone che, a norma dell'art. 2434 bis c.c., le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non potevano essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio, dopo che era avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Pertanto, concludeva la COOPERATIVA resistente che, poiché il bilancio dell'esercizio 2017 era stato approvato in data 28.6.2018, la delibera dell'assemblea dei soci del 22.6.2017, con tutta la documentazione allegata, tra cui i suddetti conteggi, non era più impugnabile.

Inoltre, la COOPERATIVA eccepiva l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione, oltre che l'infondatezza nel merito, delle censure mosse dagli istanti nei confronti dei nulla osta comunali del 31.1.2018 che, al contrario, non contenevano errori e incongruenze, e che in ogni caso dovevano essere proposte dinanzi al giudice amministrativo, secondo le regole del processo amministrativo, in contraddittorio con il Comune di Noicattaro e nel termine di decadenza di 60 giorni previsto dall'art. 29 del Cpa.

Sotto altro aspetto, riferiva la COOPERATIVA, che, successivamente alla nota del 25.9.2018 trasmessa a mezzo pec dall'Avv. Laricchia, con cui veniva preannunciato il presente giudizio arbitrale, aveva scoperto, attraverso visure catastali che la DE GIGLIO Anna Rosaria risultasse usufruttuaria di un alloggio nel Comune di Bari, POLI Crescenza fosse proprietaria di un immobile sito nel comune di Bari, mentre ARDITO Nicola fosse proprietario di un alloggio sito in Noicattaro (BA) e che pertanto non avevano i requisiti indispensabili per il mantenimento dello status di socio, ragion per cui il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nella seduta del 19 ottobre 2018, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, aveva deliberato la loro esclusione con decorrenza immediata .


Sotto ulteriore profilo, la COOPERATIVA rilevava che nessun errore era stato commesso dai responsabili della medesima nell'elaborazione dei conteggi, relativi alla determinazione dei costi di assegnazione degli alloggi, esibendo le schede dei conteggi relativi a ciascun alloggio, e che nessun errore era stato commesso dal responsabile del III Settore del Comune di Noicattaro - Gestione e Pianificazione del Territorio nell'emettere i nulla osta del 31.1.2018.

Con riferimento all'altro errore, contestato dagli istanti, secondo cui nei nulla osta comunali la superficie complessiva (Se) era stata erroneamente determinata come somma della superficie abitabile (Sua) e del 60% delle superfici delle pertinenze, anziché il 40% previsto dall'art. 7 della convenzione, la COOPERATIVA deduceva che la predetta censura non aveva pregio perché non teneva conto del fatto che, semmai, l'errore era stato commesso in sede di stipula della convenzione e non di rilascio dei nulla osta.

Precisava, a tal proposito, la COOPERATIVA resistente, che tutte le norme statali e regionali vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica da sempre indicavano come metodo di calcolo della superficie complessiva degli alloggi la superficie utile abitabile aumentata del 60% della superficie dei parcheggi.

La COOPERATIVA GIOVANNI FALCONE eccepiva, altresì, l'infondatezza della contestazione, formulata dagli istanti, relativa all'applicazione dell'IVA sul prezzo di cessione, precisando che il





riferimento all'IVA risultante all'art. 7 lettera d della richiamata convenzione, conclusa con il Comune di Noicattaro, non riguardasse e non potesse, certamente, riguardare l'IVA da applicare sul prezzo finale di cessione.

Sotto ulteriore aspetto, la COOPERATIVA deduceva che, contrariamente all'assunto degli istanti, dall'esame della delibera dell'Assemblea dei soci del 22.06.2017 e dei documenti allegati, risultava che gli interessi sulle somme anticipate da alcuni soci in favore della Cooperativa erano stati debitamente calcolati in favore degli stessi.

In ultimo, la COOPERATIVA resistente, con riferimento alla detrazione della somma di € 28.000,00 dal costo finale dell'alloggio richiesta da POLI Crescenza e ARDITO Nicola, per costi di opere di completamento dell'appartamento di loro pertinenza, contestava decisamente l'esistenza della pretesa pendenza.

Tutto ciò premesso, la COOPERATIVA GIOVANNI FALCONE formulava i seguenti quesiti all'arbitro unico:

"1) preliminarmente pronunciarsi in merito alla legittimità dell'esclusione dei soci Poli Crescenza, Ardito Nicola e De Giglio Anna Rosaria comunicata con racc. a.r. recapitata in data 7.11.2018;

2) in caso di conferma della legittimità delle suddette esclusioni, dichiarare l'improcedibilità dell'arbitrato nei confronti dei soci esclusi per difetto d'interesse;

3) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dai sigg.ri Maggi Zelinda, De Giglio Anna Rosaria, Poli Maria, Poli Crescenza e Ardito Nicola avverso i conteggi relativi prezzi di cessione degli alloggi approvati dall'assemblea dei soci in data 22.6.2017 e risultanti dai documenti allegati a detta deliberazione per le motivazioni ampiamente esposte nella parte in diritto;

4) accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione a tutte le censure mosse nei confronti dei nulla osta comunali del 31.1.2018;

5) accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse contestazioni in merito al mancato rispetto da parte della Cooperativa della convenzione con il Comune di Noicattaro in relazione alla determinazione dei costi di assegnazione degli immobili destinati agli istanti."

Entrambe le parti depositavano note di replica in data 21.01.2019, con relativa documentazione.

I ricorrenti, con le proprie note di replica del 21.1.2019, nel contestare ogni avverso dedotto dalla COOPERATIVA convenuta, ribadivano quanto già rappresentato nelle precedenti note difensive del 14.1.2019 e formulava i seguenti contro quesiti:

"1) Preliminarmente, in via principale, si accerti e dichiari l'illegittimità della deliberazione di esclusione dei soci Poli Crescenza, Ardito Nicola e De Giglio Anna Rosaria del 19.10.18 e, per l'effetto, si dichiari l'ammissibilità della procedura arbitrale intrapresa;

2) Preliminarmente, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si accerti e dichiari la legittimità della deliberazione di esclusione dei soci Poli Crescenza, Ardito Nicola e De Giglio Anna Rosaria del 19.10.18, si dichiari la procedibilità dell'arbitrato nei confronti dei soci non esclusi Maggi Zelinda e Poli Maria;



